COMUNE DI
FILADELFIA Provincia di Vibo Valentia

Tel.0968.724122 FAX 0968.725338 www.comune.filadelfia.vv.gov.it

AVVISO PUBBLICO

PER L'ISCRIZIONE NELL'ELENCO DEL PERSONALE VOLONTARIO DEI VIGILI DEL FUOCO PER LE ESIGENZE OPERATIVE DEL DISTACCAMENTO VOLONTARIO DEL COMUNE DI FILADELFIA

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

Sentito il Comandante del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco di Vibo Valentia;

VISTO lo Statuto del Corpo dei Vigili del Fuoco Volontari di Vibo Valentia,

VISTO il D.Lgs. 08/03/2006, n. 139, così come modificata dal D.Lgs. 29/05/2017, n.97 per gli articoli della stessa legge che sono stati abrogati e/o modificati;

VISTA la legge 8 dicembre 1970 n. 996;

VISTO il D.P.R. 6 febbraio 2004 n. 76;

In esecuzione della deliberazione della Giunta Municipale n. 95 del 28 Agosto 2025,

esecutiva ai sensi di legge;

RENDE NOTO

che è aperta una selezione pubblica per l'iscrizione a domanda nell'elenco del personale volontario dei Vigili del Fuoco per le esigenze operative del distaccamento del Comune di Filadelfia;

Al personale volontario si applicano le disposizioni di cui al D.P.R. 6 febbraio 2004, n.76 e ss.mm.ii, in quanto compatibili, le vigenti disposizioni in materia di doveri, compiti e responsabilità, previste per il personale permanente di pari qualifica, limitatamente alle attività inerenti al soccorso.

Il personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nelle more dell'adozione dell'art. 8 del D.Lgs. 8 marzo 2006 n.139 e ss..mm.ii , all'art.14 del D.Lgs. 29 maggio 2017, n.97, nonché dell'art.6 del D.P.R. 6 febbraio 2004, n.76 è costituito da due elenchi, presso ciascun comando dei vigili del fuoco.

Il personale volontario non è vincolato da rapporto di impiego con l'amministrazione ed è chiamato a svolgere temporaneamente i propri compiti ogni qualvolta se ne manifesti il bisogno, in conformità a quanto disposto dall'art.6, comma 1 del Dlgs. 08 marzo 2006, n.139.

COMUNE DI
FILADELFIA Provincia di Vibo Valentia
Tel.0968.724122 FAX 0968.725338 www.comune.filadelfia.vv.gov.it

Reclutamento ed iscrizione dei vigili volontari

1. I vigili volontari a domanda sono reclutati tra coloro che ne facciano domanda e risultino in possesso dei seguenti requisiti:
   a) Cittadinanza italiana;
   b) Diploma di istruzione secondaria di primo grado;
   c) Idoneità psicofisica ed attitudinale da accertarsi a cura dei competenti comandi provinciali, che possono avvalersi anche delle strutture del Servizio Sanitario Nazionale o di altre apposite strutture convenzionate;
   d) Età non inferiore a diciotto e non superiore a quarantacinque anni;
   e) Residenza anagrafica da almeno 180 giorni in uno dei seguenti Comuni: Capistrano, Filadelfia, Francavilla Angitola, Maierato, Monterosso, Pizzo e Polia.
   f) Godimento dei diritti politici;
   g) Non essere stati destituiti, dispensati o licenziati dall'impiego presso una pubblica amministrazione;
   h) Possesso del requisito delle qualità morali e di condotta di cui all'art. 35, comma 6, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n.165;
   i) Posizione regolare nei confronti degli obblighi di leva.
2. I vigili volontari ex ausiliari di leva, in deroga a quanto previsto dalla lettera d) del comma 1, entro sei mesi dalla cancellazione d'ufficio dall'elenco del personale volontario, per raggiungimento dei limiti di età, possono essere nuovamente iscritti a domanda nel medesimo elenco, conservando l'anzianità conseguita.
3. Per il personale di cui al precedente comma 3 non vige l'obbligo di frequentare i corsi di cui agli articoli successivi del presente regolamento.
4. Il personale di cui al precedente comma 3 non effettua il soccorso tecnico urgente.

Reclutamento ed iscrizione nell'elenco del personale volontario dei comandi provinciali **del personale permanente cessato volontariamente dal servizio**

1. Fermo restando quanto disposto dall'art. 6 del D.P.R. 6 febbraio 2004,n.76, i vigili volontari possono essere, altresì, reclutati, a domanda, tra il personale permanente appartenente ai profili professionali di vigile, capo squadra e caporeparto, cessato volontariamente dal servizio da non oltre sei mesi.
2. Per il reclutamento del personale di cui al punto 1, non trova applicazione il limite massimo di età previsto dagli articoli 5, comma 1, lettera e) e 6, comma 1, lettera d) del già citato DPR 76/2004.
3. Per il personale di cui al punto 1, non vige l'obbligo di frequentare il corso di formazione del

personale volontario (comma 1, articolo 9, DPR n. 76/2004).

4. Al fine dell'iscrizione nell'elenco del personale volontario per le esigenze operative del distaccamento volontario del Comune di Filadelfia, gli aspiranti vigili volontari devono presentare domanda di iscrizione al Comando dei Vigili del Fuoco di Vibo Valentia per il tramite del Comune di Filadelfia entro il **08 OTTOBRE 2025 alle ORE 12.00** sugli appositi modelli predisposti.

   La domanda deve essere sottoscritta in presenza dell'impiegato addetto a riceverla, oppure può essere presentata o inviata, già firmata, unitamente a copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore.

   L'interessato contestualmente alla domanda di iscrizione dovrà altresì sottoscrivere la dichiarazione concernente il trattamento dei dati personali in conformità al D.Lgs 196/2003 e successive modifiche al regolamento UE 2016/679.

   Le domande possono essere trasmesse al Comune di Filadelfia anche tramite il servizio postale. Il Comune di Filadelfia trasmetterà le domande pervenute entro il suddetto termine al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Vibo Valentia. Si considerano prodotte in tempo utile le domande pervenute oltre la scadenza purché spedite entro il termine perentorio sopra indicato.

Incompatibilità

Non è consentita l'iscrizione nell'elenco del personale volontario:

1. Al personale permanente in servizio nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
2. A coloro che hanno avanzato istanza in precedenza e sono stati esclusi per qualsivoglia motivo;
3. Al personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e delle altre istituzioni pubbliche preposte all'ordine e alla sicurezza pubblica.
4. Agli amministratori di società e dei titolari di impresa che producono, installano, commercializzano impianti, dispositivi e attrezzature antincendio e dei titolari di istituti, enti e studi professionali che esercitano attività di formazione, vigilanza, consulenza e servizi nel settore antincendio.

A seguito dell'entrata in vigore del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, concernente il Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, gli aspiranti interessati potranno dichiarare, contestualmente all'istanza di iscrizione, il possesso dei prescritti requisiti mediante apposita dichiarazione sostitutiva.

Si richiama in particolare l'attenzione sulla dichiarazione da rendere circa la non appartenenza né al personale permanente in servizio nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco, né al personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e delle altre istituzioni pubbliche preposte all'ordine e

alla sicurezza pubblica.

Corsi di formazione del personale volontario

1. I vigili volontari a domanda, prima di essere impiegati nel servizio di istituto, devono partecipare al corso di formazione iniziale a carattere teorico-pratico secondo le modalità ed i programmi stabiliti dal Dipartimento dei vigili del fuoco del soccorso pubblico e della difesa civile del Ministero dell'Interno. E' facoltà dell'interessato chiedere l'ammissione alla frequenza di un nuovo corso nel caso di esito negativo del primo.
2. Il personale volontario può essere chiamato a partecipare agli altri corsi di formazione promossi dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco per un periodo massimo di trenta giorni l'anno.
3. Il personale volontario chiamato a partecipare a corsi di formazione presso i comandi provinciali di appartenenza, per un periodo di impiego giornaliero superiore alle otto ore, ha diritto ad usufruire della mensa di servizio.
4. Ai fini di cui art.9 del DPR 76/2004, i periodi di frequenza ai corsi di formazione, con l'eccezione del corso di cui al punto 1, sono considerati richiami in servizio temporaneo.

Corsi periodici di addestramento del personale volontario

Il personale volontario iscritto nell'elenco è tenuto all'addestramento periodico, secondo le modalità stabilite dal comando provinciale di appartenenza, con cadenza mensile di almeno cinque ore, frazionabili, se necessario, in due periodi. Il personale che presta servizio presso un distaccamento volontario svolge l'addestramento presso il distaccamento di appartenenza e sotto la diretta responsabilità del capo distaccamento. Per il restante personale volontario l'impiego per l'addestramento deve essere svolto sotto la diretta responsabilità del Comandante.

Ai fini di cui all'art.10 del DPR 76/2004, i periodi di frequenza ai corsi periodici di addestramento sono considerati richiami in servizio temporaneo.

Modalità di impiego del personale volontario

1. Le modalità di impiego del personale volontario sono regolamentate dall'art.18 del DPR 76/2004. Il richiamo viene disposto a cura e sotto la diretta responsabilità del competente comandante provinciale dei vigili del fuoco, previa autorizzazione del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, a rotazione e sulla base dei criteri dell'anzianità di iscrizione nell'elenco, dell'eventuale stato di disoccupazione, nonché del carico familiare degli interessati.

   Sentite le organizzazioni sindacali, il richiamo viene disposto dal competente direttore regionale qualora il servizio debba essere espletato in una provincia diversa da quella di residenza e dal Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile,

qualora il servizio debba essere espletato in una regione diversa da quella di residenza.
Il personale volontario viene impiegato presso i distaccamenti volontari con le seguenti modalità:

a) Nell'ambito della circoscrizione territoriale di competenza del distaccamento volontario:

a1) su segnalazione o richiesta diretta di intervento con contestuale informazione della sala operativa del comando provinciale

a2) su richiesta di soccorso pervenuta direttamente al comando provinciale;

b) al di fuori della circoscrizione territoriale di competenza, su disposizione del comando provinciale.

Il comando provinciale deve essere costantemente informato sulla natura e sviluppo del servizio di istituto svolto dalla sede volontaria svolto dal personale volontario presso i suddetti distaccamenti.
Ai fini di cui all'art.10 del DPR 76/2004, le prestazioni ed i servizi direttamente connessi resi dal personale volontario sono considerati richiami in servizio temporaneo.

Cancellazione dagli elenchi del personale volontario

1. L'Ufficio Personale in tempo utile invierà a visita medica presso gli Enti Convenzionati il personale volontario con certificazione sanitaria in scadenza. In assenza di certificazione sanitaria in corso di validità il Vigile Volontario sarà sospeso dai richiami.
2. Nel caso in cui lo stesso non si presenti a visita medica senza giustificato motivo, sarà considerato rinunciatario ed inviato a visita medica solo una seconda volta. In caso di ulteriore mancata presentazione senza giustificazione, sarà disposta la cancellazione dall'elenco.
3. Nel caso di incapacità o di insufficiente rendimento dimostrati durante l'attività operativa, su segnalazione scritta e circostanziata dei Capi Partenza, il Comando, sulla base di criteri oggettivi ed in contradditorio con gli interessati, potrà avanzare la proposta di cancellazione dall'elenco ai sensi dell'art. 20 del DPR 76/2004.
4. Nel caso di assenza ingiustificata o prolungata indisponibilità ai corsi di formazione, addestramento, turni, richiami ed esercitazioni, il Comando, previa diffida all'interessato, potrà proporre la cancellazione dagli elenchi ai sensi dell'art. 20 del DPR 76/2004.
   L'assenza o indisponibilità motivata per altro impegno lavorativo non viene considerata giustificata in quanto, ai sensi dell'art. 22 del DPR 76/2004, i datori di lavoro sono obbligati a lasciare disponibili i propri dipendenti iscritti nell'elenco.

COMUNE DI
FILADELFIA Provincia di Vibo Valentia
Tel.0968.724122 FAX 0968.725338 www.comune.filadelfia.vv.gov.it

Ordinamento gerarchico

1. Ai fini gerarchici il personale permanente è sovraordinato al personale volontario di pari grado.
2. Nei rapporti tra il personale volontario di pari qualifica, si considera gerarchicamente superiore chi possiede la maggiore anzianità di servizio, intesa come lo svolgimento di un maggior numero di interventi di soccorso. A parità di anzianità di servizio, è gerarchicamente superiore il maggiore di età.

Obblighi dei datori di lavoro del personale volontario

1. Ai sensi dell'art. 22, comma 1, del DPR.76/2004, i datori di lavoro, pubblici e privati, hanno l'obbligo di lasciare disponibili i propri dipendenti iscritti negli elenchi del personale volontario, sia per lo svolgimento del servizio di soccorso istituzionale sia per i casi previsti dagli articolo 9 e 10 del D.P.R. 6 febbraio 2004, n. 76 (corso di formazione teorico-pratico previsto prima di essere impiegati nel servizio di istituto e corsi periodici di addestramento).
2. Nei casi di cui al comma 1, al personale volontario deve essere conservato il posto di lavoro e l'assenza dal servizio deve considerarsi giustificata ad ogni effetto di legge.

Onorificenze

1. Sono estese al personale volontario le norme per la concessione delle onorificenze previste per il personale permanente.

Tessera di riconoscimento

1. Al personale volontario viene rilasciata apposita tessera di riconoscimento, in conformità alle vigenti disposizioni in materia. La tessera dovrà essere immediatamente riconsegnata agli organi competenti in caso di cancellazione dall'elenco.

Vestiario ed equipaggiamento

1. Il Corpo nazionale dei vigili del fuoco provvede a fornire al personale volontario il vestiario ed il necessario equipaggiamento per l'impiego nel servizio di istituto, in conformità alle vigenti disposizioni in materia di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori.
2. Il vestiario e l'equipaggiamento di cui al comma 1 deve essere restituito all'atto della cancellazione dall'elenco.

COMUNE DI
FILADELFIA Provincia di Vibo Valentia

Tel.0968.724122 FAX 0968.725338 www.comune.filadelfia.vv.gov.it

Disposizioni transitorie e finali

1. Il personale volontario che, per cambio di residenza o domicilio, viene iscritto nell'elenco del personale volontario di un altro comando provinciale conserva l'anzianità e la qualifica precedentemente possedute.
2. Le convenzioni con le regioni e gli enti locali, stipulate dal Ministero dell'interno nei settori di attività del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, possono prevedere anche l'acquisizione di materiali, mezzi ed attrezzature, da trasferire, in comodato gratuito, per le necessità dei distaccamenti volontari, indicati nelle convenzioni stesse.
3. Ai sensi dell'art. 26 comma 3 del DPR 76/2004 nell'esercizio delle proprie funzioni i vigili volontari sono agenti di polizia giudiziaria.
4. Al personale volontario continuano ad applicarsi le sanzioni disciplinari previste dall'art.26 comma 5 del DPR 76/2004. Il procedimento per l'irrogazione delle sanzioni disciplinari al personale volontario è regolato dalle norme in vigore per il personale permanente.
5. Ai sensi dell'articolo 15 della legge 8 dicembre 1980, n. 996 e s.m.i., al personale volontario che in seguito all'impiego per attività di soccorso, formazione o addestramento ha subito un infortunio comportante l'inabilità permanente ed assoluta, competono gli analoghi benefici stabiliti in materia per il personale permanente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ove applicabili.

Per informazioni rivolgersi al Comune di Filadelfia c/o Ufficio Tecnico – Corso Castelmonardo, 94 – Tel. 0968/724122, Fax 0968/725338